

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso**Reato- Tipologia- Reato istantaneo ed esclusione tentativo**

Cassazione Penale, n. 37820 del 06.06.2019, Sez. 1

Reato- Tipologia- Reato istantaneo ed esclusione tentativo**MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di collusione tra privati e membri della Guardia di Finanza, integri il relativo fatto tipico, ex L. n. 1383 del 1941, art. 3, in relazione all'art. 215 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2, c.p., la condotta del militare della Guardia di Finanza, che colluda con estranei per frodare la finanza. Trattandosi di un reato di pericolo a consumazione anticipata in tal caso la soglia punitiva è anticipata e quindi non è configurabile né un'ipotesi di tentativo, né – di converso – la desistenza volontaria.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico Giusepp - Presidente -
 Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
 Dott. BRUNO Maria Rosaria - Consigliere -
 Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -
 Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.A.A., nato a (OMISSIS);
 avverso la sentenza del 06/02/2018 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MONICA BONI;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Militare, Dott. Flamini Luigi Maria, conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena e inammissibile nel resto;
 E' presente l'avvocato GASTINI LUCA del foro di ALESSANDRIA in difesa di:

R.A.A., conclude per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2018 la Corte militare di appello riformava parzialmente la sentenza emessa in data 8 maggio 2017 dal Tribunale militare di Verona e, per l'effetto, rideterminava in anni uno, mesi dieci di reclusione militare la pena inflitta all'imputato R.A.A. in relazione al delitto di cui alla L. n. 1383 del 1941, art. 3, in relazione all'art. 215 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2, contestatogli perchè, nella qualità di Luogotenente della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando provinciale Guardia di Finanza di Alessandria, all'epoca dei fatti Comandante del Nucleo Mobile della Compagnia Guardia di Finanza di Alessandria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

colludeva con estranei per frodare la finanza mediante la reiterata rivelazione ad N.O., titolare dell'impresa agricola " N.U. e O. s.s." di notizie utili ad eludere i controlli della Guardia di Finanza, anticipando in prossimità del 17 ottobre 2013 l'ispezione che sarebbe stata condotta nei confronti dell'impresa volta a verificare la regolare assunzione del personale dipendente ed in altra occasione il 13 novembre 2013 fornendo informazioni utili sugli accertamenti in corso ed interferendo con il personale impegnato nell'esecuzione della verifica, con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado, in (OMISSIS).

1.1 Le due conformi sentenze di merito si erano probatoriamente avvalse delle notizie fornite dal Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria, colonnello P., circa le informazioni, riferite da L.B.P. e da A.G., su un'imminente verifica della G.d.f. e dell'Ispettorato del lavoro, di cui l'imprenditore N.O. era stato in possesso prima dell'inizio dell'attività ispettiva, tanto da avere deliberatamente lasciato aperti i cancelli di accesso all'azienda agricola, nonché dei dati ricavati dall'attività intercettativa relativa alle comunicazioni telefoniche intercorse tra la moglie del N. e l'imputato e tra costoro, finalizzate a conoscere il reparto di provenienza degli ispettori impegnati nella verifica condotta il (OMISSIS) nei riguardi dell'impresa del N. stesso e le ragioni del controllo, dalle quali era altresì emerso l'interessamento del R. col comandante del Gruppo di Tortona per segnalargli la sovrapposizione di due diversi controlli in atto e la promessa di raggiungere personalmente la pattuglia di Tortona. Da altre conversazioni captate era emersa la conferma sulla anticipata conoscenza in capo al N. dell'imminente svolgimento nell'ottobre 2013 di un controllo finalizzato al riscontro sulla regolare assunzione della manodopera, cosa che gli aveva consentito di occultare documentazione extracontabile compromettente e della mancata acquisizione dallo stesso "amico", che lo aveva informato in precedenza, della notizia circa la verifica successivamente condotta il (OMISSIS) dallo stesso reparto.

Ulteriore conferma della fondatezza dell'accusa era offerta dal teste G. circa il fatto che il N. gli aveva confidato di poter contare su un informatore della Guardia di Finanza, nonché dalla teste C., già dipendente del N., circa gli omaggi in prodotti in natura e gasolio che questi aveva elargito ad appartenenti all'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Se ne era dedotto che l'imputato, forte della sua posizione istituzionale, aveva consentito all'imprenditore l'elusione degli obblighi tributari ed aveva agito in forza di dolo specifico; si riteneva la fattispecie contestata perfezionata con il semplice consenso tra le parti coinvolte a prescindere dal compimento di successivi atti di frode in grado di ledere in concreto l'interesse dello Stato alla riscossione delle entrate tributarie, cosa comunque verificatasi in occasione del controllo del 17 ottobre 2013, nel corso del quale erano sfuggiti all'acquisizione dei

verificatori i quaderni contenenti l'annotazione delle ore di lavoro svolte da lavoratori extracomunitari, assunti irregolarmente dal N., documentazione pCitasi reperire soltanto nel febbraio 2014 all'esito di perquisizione domiciliare presso le abitazioni del N. e del di lui suocero. Inoltre, la comunicazione preventiva del controllo da parte del sottufficiale ha consentito di vanificare del tutto la sua funzione di atto a sorpresa, mentre nell'altro episodio l'intervento dell'imputato presso il Comandante del Gruppo di Tortona aveva determinato il convincimento di una possibile inutile sovrapposizione di due verifiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per il tramite del proprio difensore, avv.to Gastini Luca, l'imputato il quale ha dedotto erronea applicazione della fattispecie di cui alla L. n. 1383 del 1941, art. 3 in relazione agli artt. 326 e 56 c.p. e vizio di motivazione.

Secondo la difesa, sia l'atto di appello, che la sentenza impugnata prospettano la fattispecie penale contestata quale reato a consumazione anticipata, ma la Corte di appello ha errato nel ravvisarla nel caso specifico in conseguenza del travisamento dei dati probatori e dell'erronea applicazione delle norme penali. Quanto al primo addebito, la Corte di appello ha ritenuto di superare il motivo di gravame, col quale si era negata la configurabilità del delitto di collusione e dedotta la possibile individuazione del diverso reato di rivelazione di segreto di ufficio di cui all'art. 326 c.p. in assenza di un previo accordo tra privato e finanziere in forza della natura dei pregressi rapporti personali tra i due soggetti, ricostruiti tramite le conversazioni intercettate ed in particolare il tenore confidenziale, quasi familiare, dei dialoghi.

La motivazione è però apparente, poichè i rapporti di affetto, parentela, amicizia, interesse possono costituire la ragione per la commissione di un favoritismo da parte di un pubblico ufficiale, ma non provare, in difetto di altro elemento dimostrativo, la preventiva sussistenza di un antecedente accordo col privato; al contrario, la relazione di amicizia è di per sè sufficiente a dare conto del comportamento del pubblico ufficiale anche in assenza di un previo accordo col privato. La ritenuta frequentazione assidua dell'impresa del N. o le vanterie di questi sulle sue conoscenze tra gli appartenenti alle forze dell'ordine sono state ricostruite in base alle deposizioni delle testi C. e Ca., non riportate nel testo della motivazione, ma frutto di travisamento, poichè le due testi non

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

avevano riferito della frequente presenza del R. presso la cascina del N. ed avevano parlato di rifornimenti di gasolio e di prodotti agricoli, effettuati dal loro datore di lavoro in favore di singoli Carabinieri, circostanze apprese dalla Ca. indirettamente dal solo N. senza fosse emersa prova di una specifica elargizione di qualsivoglia genere in favore del ricorrente. Pertanto, l'anticipata rivelazione della prossima verifica ad opera dei colleghi del (OMISSIS) integra unicamente la fattispecie di cui all'art. 326 c.p., per la quale è già pendente un procedimento davanti all'Autorità giudiziaria di Alessandria per il medesimo fatto storico.

In merito al secondo addebito, consistente nell'aver fornito al N. il (OMISSIS) indicazioni circa gli accertamenti in corso e nell'aver interferito con il personale impegnato nell'esecuzione della verifica, la sentenza ha ritenuto che prova idonea di responsabilità fosse rinvenibile nelle conversazioni intercettate e nella deposizione del maggiore Ri., ma ancora una volta la Corte di appello è incorsa nel travisamento dei dati probatori, poichè non risponde al vero che il R. avesse contattato il N. o i suoi familiari, essendo stato chiamato al telefono da B.L., moglie del N., per cercare di comprendere i motivi di quell'ulteriore controllo in atto ed egli le aveva soltanto "suggerito di comunicare al

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto in seguito specificato.

1. Il primo motivo censura senza fondamento la correttezza giuridica della decisione, nonché la compiutezza e la logicità argomentativa della motivazione articolata dalla Corte militare nella ricostruzione probatoria del delitto di collusione aggravata contestato al ricorrente in ordine al primo episodio descritto nell'imputazione in riferimento all'anticipata rivelazione da parte del ricorrente al N. della data del controllo che l'impresa agricola di questi avrebbe subito di lì a breve ad opera della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del lavoro.

1.1 La sentenza impugnata sul punto, richiamato il contenuto degli apporti testimoniali offerti dai militari che avevano condotto le indagini, il colonnello P. ed il m.llo F., nonché da L.B.P. e A.G., questi ultimi in ordine alla circostanza, appresa dallo stesso N., dell'imminente ispezione che sarebbe stata condotta nei confronti della sua impresa, come verificatosi il (OMISSIS), ha ritenuto non soltanto dimostrata l'acquisita informazione, ma anche la

personale operante che l'azienda era stata già interessata da una verifica ad opera della Guardia di Finanza di Tortona", fornendole un consiglio privo di contenuto fraudolento; egli si era limitato a telefonare al maggiore Ri., prospettandogli la possibilità di un duplice controllo di competenza del (OMISSIS), circostanza priva di contenuti illeciti, tanto che lo stesso aveva indicato al N. di lasciar stare perchè sarebbe sopraggiunta una pattuglia di Tortona a riscontrare che non ci fossero sovrapposizioni nei controlli da parte di due diversi reparti della stessa forza dell'ordine, evenienza non corretta e non consentita. Pertanto, nel comportamento tenuto non è dato ravvisare un espediente o un accorgimento fraudolento, necessario per frodare la finanza.

Inoltre, al più la condotta potrebbe integrare una manifestazione di desistenza dalla collusione per il mancato volontario compimento dell'azione esecutiva intrapresa.

In ogni caso dalla deposizione del maggiore Ri. non emerge nessun inganno ordito in suo danno, nè la natura indebita dell'interessamento del ricorrente, limitatosi ad una verifica informale circa la duplicazione del controllo nei riguardi del N. senza nessuna indebita interferenza nell'attività in atto.

DIRITTO

rilevanza penale di tale comportamento, rivelato con altrettanta concludenza probatoria dall'attività captativa. I dialoghi intercettati in occasione di ulteriore controllo operato il (OMISSIS) nei confronti dell'azienda agricola del N., ad avviso dei giudici militari, restituiscono un quadro attendibile e genuino di relazioni confidenziali tra il N., la moglie ed il R., interessato immediatamente dalla B. perchè assumesse notizie sulla nuova verifica in corso ed autore del consiglio rivoltole di riferire al personale della G.d.F. impegnato che l'impresa era già stata sottoposta ad un recente controllo, circostanza successivamente riferita anche al maggiore Ri. unitamente alla richiesta di inviare una pattuglia presso la sede del contribuente per informarne i militari operanti ed evitare sovrapposizione di controlli.

Nel medesimo contesto il N. era stato intercettato mentre aveva rivelato ad un interlocutore telefonico di avere subito un'ispezione da parte di una squadra di ventotto finanziari e sette ispettori del lavoro, del cui accesso era stato preventivamente informato da

un ispettore amico di (OMISSIS), notizia che gli aveva consentito di occultare i quaderni contenenti l'annotazione delle ore di lavoro effettuate irregolarmente dal personale dipendente marocchino e di evitare sanzioni, tanto che il verbale dell'ispezione non aveva riscontrato irregolarità, mentre a sorpresa si era successivamente presentata altra pattuglia senza che l'amico lo avesse preventivamente informato, nonostante si trattasse del suo stesso personale sottordinato. Ulteriori riscontri circa l'impiego di maestranze extracom unitarie, impiegate in modo irregolare in violazione della normativa previdenziale e contributiva, sono stati rinvenuti nelle deposizioni di C.V. e Ca.Fr., impiegate a loro volta assunte "in nero" presso l'azienda del N., occupatesi dell'annotazione in appositi quaderni delle ore di lavoro prestate dai dipendenti, mentre la prima era stata anche testimone di una visita effettuata presso l'impresa dal R., presentatole dal datore di lavoro quale finanziere con la rassicurazione che da questi non c'era nulla da temere quanto a possibili controlli e la seconda aveva riconosciuto in fotografia l'imputato quale frequentatore dell'azienda agricola, beneficiario dell'omaggio di prodotti agricoli e di gasolio per autotrazione.

Da tale univoco compendio probatorio i giudici di merito hanno inferito che l'informatore del N. fosse da individuarsi nel R. e tale assunto non è oggetto di contestazioni mosse col ricorso, impegnatosi piuttosto a negare in punto di diritto la riconducibilità del comportamento accertato alla fattispecie di collusione.

1.2 Ritene il Collegio che la decisione non meriti censura. Entrambe le sintoniche sentenze di merito hanno rinvenuto sufficienti dati probatori per accertare l'avvenuta conclusione di un duraturo patto collusivo tra l'imputato e l'imprenditore N., in forza del quale il primo aveva trasmesso al secondo in via anticipata l'informazione circa un'imminente visita ispettiva da parte della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del lavoro presso la sede della sua impresa, notizia che aveva consentito al N. di eliminare le tracce documentali degli illeciti commessi e di non far reperire nemmeno il personale occupato irregolarmente, evitando in tal modo le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte anti giuridiche.

L'espedito fraudolento è stato ravvisato nel fornito preavviso dell'ispezione, apprezzato come idoneo ad esporre a pericolo il bene giuridico protetto, che si identifica nella regolare e completa

riscossione dei tributi, interesse nel caso specifico anche concretamente violato, poichè l'aver avvertito in anticipo il contribuente ha frustrato gli esiti del controllo e ha impedito l'accertamento dell'evasione contributiva e previdenziale, commessa in pregiudizio dell'interesse erariale.

1.3 Le obiezioni difensive non colgono nel segno.

1.3.1 In primo luogo, non trova rispondenza negli atti la censura sul compiuto travisamento delle risultanze probatorie.

Il richiamo per sintesi, e non nella loro integralità testuale, delle deposizioni delle testi C. e Ca. non compromette la logicità del ragionamento probatorio esposto in sentenza, dal momento che alcuni passaggi dei relativi verbali sono leggibili nella sentenza di primo grado alle pagg. 30-33 della relativa motivazione, laddove è riportato che le testi, nel periodo di attività prestatato anche prima delle due verifiche del 17 ottobre e del (OMISSIS), avevano notato l'andirivieni presso l'azienda del N. di esponenti delle forze dell'ordine, Carabinieri, ma anche Guardia di Finanza, ed il prelievo da parte di tali soggetti di verdure e gasolio per le loro vetture private e, pur non avendo le stesse potuto verificare il mancato pagamento del corrispettivo, avevano appreso la circostanza dal N. stesso e dalla moglie L., il primo solito vantarsi delle sue conoscenze in tali ambienti, la seconda lamentarsi dei costi sostenuti per ingraziarsi le forze dell'ordine, dalle quali essi avevano potuto conseguire "ogni genere di favore". Tra tali frequentatori le due impiegate avevano inserito anche il R..

E' stato ritenuto in tal senso significativo che la C. in un'occasione fosse stata rassicurata dal datore di lavoro sull'innocuità della visita del R., sebbene la stessa fosse a sua volta occupata "in nero" e si fosse preoccupata di un eventuale controllo, perchè "tanto non succedeva niente"; tale sicurezza da parte del N. è stata ricollegata ad una relazione improntata allo scambio di reciproci favori tra il sottufficiale e l'imprenditore, mostratosi sicuro che il pubblico ufficiale non avrebbe condotto nessun pur doveroso accertamento, come in effetti accaduto, non già per la regolarità della propria conduzione dell'impresa, ma per effetto di un previo accordo illecito con il verificatore.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, resta escluso che il R. fosse estraneo al sistema di visite effettuate da Carabinieri o Finanziari all'azienda agricola del N. per il prelievo di

prodotti naturali o gasolio e che la natura illecita del rapporto tra i due sia stata dedotta per effetto di un fraintendimento delle deposizioni citate, posto che le testi risultano avere rievocato circostanze apprese direttamente o per notizia loro fornita dai N.. Nelle sentenze è riportato poi un dialogo, captato il 20 novembre 2013 tra il N. ed il suo consulente fiscale, nel corso del quale il primo aveva riferito, vantandosene, di potersi rivolgere ad un informatore dal quale acquisire notizie su una vicenda di loro interesse e, all'esortazione alla cautela del professionista, l'imprenditore aveva replicato che avrebbe fatto come voleva perchè colui al quale poteva rivolgersi l'aveva "fatto mangiare" e quindi era in grado di dirgli di passare per un colloquio personale, tanto che quando aveva subito il primo controllo costui lo aveva informato cinque giorni prima. Tale riferimento è stato logicamente collegato all'ispezione del precedente 17 ottobre, già oggetto delle vanterie da parte del N. con il proprio dipendente e con l' A..

Del resto convergenti indicazioni sono state tratte anche dal materiale captativo acquisito, dal quale, con corretto procedimento inferenziale, i giudici militari hanno ricavato conferma stimata attendibile, - perchè proveniente dai diretti interessati, inconsapevolmente spontanei nell'esprimere timori e richieste-, del rapporto confidenziale e complice, già consolidato all'epoca dei fatti, esistente tra l'imputato ed il N., tanto da essere stato il R. immediatamente informato dell'ispezione in atto (OMISSIS) e destinatario della richiesta di acquisire notizie per comprendere la finalità del controllo, cui non si era sottratto, mentre dopo le perquisizioni domiciliari del febbraio 2014 la B., moglie del N., aveva utilizzato l'espedito di chiamare la moglie del R. al fine di raggiungerlo indirettamente e concordare un incontro in campo neutro in modo tale da sottrarsi alle investigazioni in corso.

Infine, l'intendimento di ostacolare l'attività investigativa della Guardia di Finanza e degli ispettori del lavoro per consentire l'impunità all'imprenditore e di proseguire nella gestione illegale del rapporto con la forza lavoro, impiegata in modo irregolare, sono stati fondatamente ritenuti integrare l'elemento psicologico del delitto contestato, caratterizzato dal dolo specifico dell'intento di frodare il fisco.

1.3.2 In punto di diritto la decisione rispetta il dettato normativo e l'interpretazione costante offertane dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale il reato del militare della Guardia di

Finanza, che "collude con estranei per frodare la finanza ", previsto dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, configura un delitto istantaneo a consumazione anticipata e, in ragione della rilevanza attribuita al bene giuridico protetto costituito dalla regolare riscossione dei tributi, l'applicazione della sanzione penale è anticipata al momento dell'accordo collusivo, senza sia richiesto anche il reale conseguimento del "risultato della frode". Il legislatore, in deroga al principio generale sancito dall'art. 115 c.p. di irrilevanza penale del mero accordo o dell'istigazione a delinquere, se non accolta e non seguita dalla effettiva commissione del reato concordato, fatta salva l'unica conseguenza della possibile applicazione di una misura di sicurezza, incrimina la sola intesa collusiva tra appartenente al corpo della Guardia di Finanza ed il privato anche quando essa sia diretta alla attuazione della frode fiscale mediante la commissione di illeciti finanziari non aventi rilevanza penale, ovvero mediante comportamenti diretti ad eludere o sviare l'attività di accertamento e controllo della polizia tributaria. E' soltanto pretesa l'indicazione o l'adozione di un qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, in grado di ledere l'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, per cui tale interesse viene esposto a pericolo, sia da condotte finalizzate all'evasione di imposta, sia da quelle finalizzate ad impedirne l'accertamento (Cass. sez. 1, n. 18545 del 16/03/2017, Rosini, non massimata; sez. 1, n. 45864 del 15/10/2014, R., rv. 260845; sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, rv. 260135; sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca, rv. 253826; sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, rv. 236894; sez. 1, n. 15019 del 15/12/2005, Moscuza, rv. 234010).

Resta confermata dunque la correttezza giuridica dell'inquadramento della fattispecie concreta nella L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, non già nell'art. 326 c.p.; la prima disposizione incriminatrice è autonoma e dotata di distinta obiettività giuridica rispetto alla seconda per la specifica qualifica soggettiva del soggetto agente, l'altrettanto particolare interesse protetto nell'ambito dell'operato della pubblica amministrazione e per la previsione di una modalità della condotta materiale che deve essere caratterizzata dalla frode, ossia dall'adozione di un accorgimento ingannevole, tutti requisiti di cui la sentenza in esame dà ampiamente conto nella loro consistenza e negli elementi dimostrativi. A ben vedere le due ipotesi criminose, anche nel caso specifico in cui il militare risulti contestualmente

sottoposto a procedimento penale per il delitto comune per la condotta di comunicazione della notizia riservata inerente l'imminente ispezione, possono realizzare il concorso formale di reati, non risolvibile in termini di specialità o di continenza con assorbimento di uno nell'altro, dal momento che la collusione postula il mero consenso del militare e del privato per il compimento di un'azione illecita, che non è richiesto si traduca in un effetto in concreto verificatosi nella realtà fenomenica, mentre la rivelazione di un segreto d'ufficio richiede la divulgazione di notizia, che deve rimanere inaccessibile, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. In altri termini, l'informazione data di nascosto al privato circa un atto dell'ufficio a lui destinato non esaurisce il contenuto di disvalore del fatto perchè rappresenta soltanto lo strumento attraverso il quale l'intesa illecita già raggiunta riceve attuazione.

Principi analoghi, ma che si ritengono valevoli anche per il caso presente, sono stati già espressi da questa Corte in situazioni concrete in cui il concorso è stato ravvisato tra il delitto di collusione ed altre fattispecie offensive degli interessi della pubblica amministrazione, quali la concussione, la corruzione, il contrabbando, sul presupposto che, punendo la collusione il semplice accordo fraudolento tra finanziere e privato con pregiudizio economico per la finanza pubblica, ogni altra attività criminosa commessa dal finanziere in attuazione del patto criminoso, libero o imposto che sia, non può considerarsi assorbita nell'obiettività del delitto di collusione, ma conserva la propria autonomia giuridica e integra una distinta violazione della legge penale (sez. 1, n. 1762 del 02/03/1999, P.M. in proc. Zuin, rv. 213291; sez. 6, n. 1319 del 28/11/1997, dep. 1998, Gilardino ed altri, rv. 210443; sez. 6, n. 2488 del 09/10/1990, dep. 1991, Perrella ed altri, rv. 186474; sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, P.M. e Aceto ed altri, rv. 187205; sez. 3, n. 5350 del 16/01/1986, Brunello, rv. 173079).

Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto: "La fattispecie prevista dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 di collusione tra il privato e l'ufficiale della Guardia di finanza, poichè è configurabile in presenza di una intesa, libera o imposta, finalizzata a frodare la finanza, realizza un'ipotesi di concorso formale con il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio, non essendo le due condotte incompatibili ed essendo distinte per i beni protetti dalle rispettive norme incriminatrici, identificabili nella regolarità del

gettito fiscale, nonchè nella disciplina del corpo della Guardia di finanza nel primo e nel prestigio e nel buon funzionamento della pubblica amministrazione relativamente al secondo".

2. Quanto al secondo addebito, la sentenza ha ravvisato la collusione per frodare la finanza anche nell'interessamento del R. per la vicenda dell'ispezione disposta il (OMISSIS) nei confronti dell'azienda agricola del N. da parte di un reparto della Guardia di Finanza di (OMISSIS), condotta tradottasi nella richiesta di informazioni sull'operazione in corso, rivolta al superiore in grado, maggiore Ri., e nella sollecitazione a disporre accertamenti per evitare la sovrapposizione di controlli con quello già effettuato il 17 ottobre. Il comportamento contestato è stato accertato alla stregua delle conversazioni intercettate e della testimonianza del Ri. ed è stato ricondotto a quell'accordo illecito, già raggiunto tra il R. ed il N., sufficiente ad integrare il reato di collusione: in sentenza si legge che l'imputato non si era limitato ad ascoltare la comunicazione della B. e ad impartire istruzioni su cosa riferire alla pattuglia impegnata nel controllo, ma aveva anche contattato il Ri. per appurare quale attività fosse in atto e con quali finalità, cercando di interromperne il corso con la prospettazione del precedente controllo già operato a breve distanza e col sufferimento, impartito al N. in successiva conversazione, di verificare la presenza del collega V., cui era possibile parlare, e, appresane l'assenza, di lasciar perdere ogni tentativo di interferenza.

L'azione fraudolenta è stata ravvisata nell'interessamento col superiore al fine apparente di evitare una duplicazione di attività d'istituto, ma in realtà per carpire notizie, che potessero tornare utili al contribuente ad evitare possibili responsabilità e sanzioni.

2.1 A fronte della chiara esposizione dei dati probatori valorizzati e di una loro disamina immune da vizi logici o giuridici, non si riesce ad apprezzare la fondatezza dell'obiezione difensiva, che pretende di ricondurre la condotta ad una manifestazione di desistenza dalla collusione: al contrario, l'interferenza da parte del finanziere con l'operato di altro raggruppamento dello stesso corpo militare risulta essersi realmente verificata con l'acquisizione di informazioni riservate e con il suggerimento di inviare una pattuglia ad informare i colleghi impegnati nella verifica del precedente controllo per interromperne l'attività.

2.2 Inoltre, sul piano giuridico, se il delitto in esame si perfeziona con il raggiungimento di un

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

accordo tra il militare ed altro soggetto e se lo stesso viene strutturato quale reato di pericolo a consumazione anticipata, in cui viene incriminata già la mera possibilità della lesione del bene giuridico tutelato, non si vede come poter configurare, nè il tentativo, nè la desistenza volontaria, prevista soltanto in riferimento alle fattispecie arrestatesi a livello di tentativo. In altri termini, la condotta tipica consistente nel compiere atti o utilizzare mezzi diretti all'offesa del bene protetto, ossia quel minimo di attività, che realizzerebbe il tentativo, già di per sè dà luogo alla consumazione del reato. In queste situazioni la configurazione giuridica tipica dell'illecito determina una strutturale anticipazione della soglia di tutela dell'interesse protetto e di punibilità dell'aggressore, per la quale il reato è già perfezionato in base a meri atti preparatori. Diversamente opinando, verrebbe incriminato il pericolo di un pericolo, con un inaccettabile arretramento della tutela ad una fase esecutiva che non realizza ancora l'offesa.

I superiori principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla quasi unanime dottrina in riferimento ai reati comuni, per la loro valenza generale non possono non essere riferiti anche ai reati militari (sez. 1, n. 7203 del 28/6/2017, dep. 2018, Stefani ed altri, rv.272598; sez. 1, n. 6532 del 20/11/1997, dep. 1998, Confl.comp.in proc.Savarise, rv 209372; sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188642; sez. 5, n. 8605 del 27/05/1982, Caldogno, rv. 155363; sez. 2, n. 8088 del 12/06/1973, Valentini, rv. 125474).

Va dunque formulato anche il seguente principio di diritto: "il militare della Guardia di Finanza, che "collude con estranei per frodare la finanza", secondo quanto previsto dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, realizza un delitto istantaneo a consumazione anticipata, punito per la sola conclusione dell'accordo collusivo col privato, che ne realizza la consumazione, il che rende non configurabile il tentativo e la desistenza volontaria".

3.L'unico punto per il quale la sentenza impugnata merita censura riguarda il riconoscimento e l'applicazione della continuazione tra i due episodi descritti nell'imputazione. Come segnalato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, dalla descrizione normativa della fattispecie di collusione discende, secondo quanto già esposto, che le condotte che abbiano dato attuazione concreta al patto collusivo non assumono autonoma rilevanza e non integrano altrettanti fatti di collusione, ma rientrano nell'unica fattispecie consumata. Tanto induce ad escludere la configurabilità della continuazione e ad eliminare l'aumento di pena, applicato a tale titolo e pari a mesi due di reclusione militare.

Per le considerazioni svolte la sentenza in esame va annullata senza rinvio limitatamente all'esclusione della continuazione ed all'eliminazione dell'aumento di mesi due di reclusione, con la conseguente rideterminazione della pena in anni uno, mesi otto di reclusione militare. Nel resto il ricorso va respinto.

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione di mesi due di reclusione, aumento che esclude.

Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni uno mesi otto di reclusione militare.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso